

Legge sull'asilo (LAsi)

del 26 giugno 1998 (Stato 27 dicembre 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 69^{ter} della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1995²,
decreta:

Capitolo 1: Principi

Art. 1 Oggetto

La presente legge definisce:

- a. la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera;
- b. la protezione provvisoria accordata in Svizzera alle persone bisognose di protezione nonché il loro ritorno.

Art. 2 Asilo

¹ La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.

² L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.

Art. 3 Definizione del termine «rifugiato»

¹ Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

² Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

RU 1999 2262

¹ RS 101

² FF 1996 II 1

Art. 4 Protezione provvisoria

La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.

Art. 5 Divieto di respingimento

¹ Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.

² Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.

Art. 6³ Norme procedurali

Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa (legge sulla procedura amministrativa), dalla legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.

Capitolo 2: Richiedenti l'asilo**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 7** Prova della qualità di rifugiato

¹ Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.

² La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.

³ Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.

³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁴ RS 172.021

⁵ RS 173.32

⁶ RS 173.110

Art. 8 Obbligo di collaborare

¹ Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:

- a. dichiarare le sue generalità;
- b. consegnare i documenti di viaggio e di legittimazione nel centro di registrazione;
- c. indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo;
- d. designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo.

² Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.

³ Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.

⁴ In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.

Art. 9 Perquisizione

¹ L'autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro di registrazione o in un alloggio collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e di legittimazione nonché oggetti pericolosi.

² Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso.

Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti

¹ L'Ufficio federale della migrazione⁷ (Ufficio federale) mette agli atti i documenti di viaggio e di legittimazione dei richiedenti.

² Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione dell'Ufficio federale, i documenti di viaggio e di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità dei richiedenti.

³ L'autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del capoverso 2 e ne verifica l'autenticità deve comunicare all'Ufficio federale il risultato di tale verifica.

⁴ L'Ufficio federale o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente.

⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Art. 11 Procedura d'assunzione delle prove

Il richiedente non può esprimere un preavviso sulla decisione dell'autorità di procedere a un'assunzione di prove per l'accertamento dei fatti.

Art. 12 Recapito

¹ Una notificazione o comunicazione all'ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuti dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo rappresentante ne hanno conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l'invio ritorni al mittente come non recapitabile.

² Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l'autorità invia le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.

³ Chi presenta una domanda d'asilo dall'estero non è tenuto a designare un recapito in Svizzera.⁸

Art. 13 Notificazione e motivazione delle decisioni

¹ In casi adeguati, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente.

² La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente ne riceve un estratto.

³ Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d'asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21–23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l'autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa. La notificazione è comunicata al procuratore.

⁴ In altri casi urgenti, l'Ufficio federale può autorizzare un'autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all'estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.

Art. 14¹⁰ Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri

¹ Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della

⁸ Introdotta dal n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁹ RS 172.021

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745 4767; FF 2002 6087).

domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.

² Con il benestare dell'Ufficio federale il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:

- a. l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
- b. il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
- c. si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato.

³ Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio l'Ufficio federale.

⁴ L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare dell'Ufficio federale.

⁵ Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.

⁶ I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.

Art. 15 Servizi intercantonali

I Cantoni possono istituire servizi intercantonali per l'adempimento di compiti attribuiti loro dalla presente legge, segnatamente per le audizioni, la preparazione delle decisioni e l'esecuzione degli allontanamenti.

Art. 16 Lingua della procedura

¹ Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera.

² La procedura davanti all'Ufficio federale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.

³ ...¹¹

Art. 17 Disposizioni procedurali particolari

¹ La disposizione della legge del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.

¹¹ Abrogato dal n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

¹² RS 172.021

² Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori.

³ Il Cantone cui è assegnato un richiedente minorenne non accompagnato nomina senza indugio, per tutta la durata della procedura, una persona di fiducia che difenda gli interessi del minore. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 17a¹³ Emolumenti per prestazioni

L'Ufficio federale può fatturare a terzi emolumenti e spese per prestazioni a loro favore.

Art. 17b¹⁴ Emolumenti

¹ Se una persona presenta una domanda di riesame dopo che la procedura d'asilo e d'allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l'Ufficio federale riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda. Se la domanda di riesame è parzialmente accolta, l'emolumento è proporzionalmente ridotto. Non sono assegnate indennità.

² A richiesta, l'Ufficio federale esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame non sembri a priori destinata all'insuccesso.

³ L'Ufficio federale può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento, sino all'importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se:

- a. sono date le premesse di cui al capoverso 2; o
- b. nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame non sembra a priori destinata all'insuccesso.

⁴ Se una persona ripresenta domanda d'asilo dopo averla ritirata o presenta una nuova domanda d'asilo dopo che la procedura d'asilo e d'allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, i capoversi 1–3 si applicano per analogia eccetto che il richiedente sia tornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza.

⁵ Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell'emolumento e l'ammontare dell'anticipo.

¹³ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2005, l'entrata in vigore sarà fissata ulteriormente (RU **2006** 4745 4767; FF **2002** 6087).

¹⁴ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4745 4767; FF **2002** 6087).

Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera

Art. 18 Domanda d'asilo

È considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.

Art. 19 Deposito della domanda

¹ La domanda d'asilo deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera o, all'atto dell'entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione.

² Chi in Svizzera abbia ottenuto da un Cantone un'autorizzazione di residenza rivolge la domanda d'asilo alle autorità di tale Cantone.

³ In occasione del deposito della domanda, il richiedente è informato dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo.

Art. 20 Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata

¹ La rappresentanza svizzera trasmette all'Ufficio federale la domanda corredata da un rapporto.

² L'Ufficio federale autorizza il richiedente a entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può abilitare le rappresentanze svizzere ad accordare l'autorizzazione d'entrata in Svizzera a richiedenti i quali rendano verosimile che la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà è esposta a una minaccia imminente per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1.

Art. 21 Domanda d'asilo presentata alla frontiera e autorizzazione d'entrata

¹ L'Ufficio federale autorizza l'entrata della persona che presenta la domanda alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero se nessun altro Paese è obbligato, in virtù di un trattato, a trattare la domanda d'asilo e se questa persona:

- a. possiede il documento di legittimazione o il visto necessario per l'entrata in Svizzera, o
- b. sembra essere esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciata di trattamento inumano nel Paese dal quale è direttamente giunta in Svizzera.

² L'Ufficio federale autorizza inoltre l'entrata in Svizzera se:

- a. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo, o

- b. la Svizzera è obbligata, in virtù di un trattato, a trattare la sua domanda d'asilo.

³ Il Consiglio federale decide in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.

Art. 22 Procedura all'aeroporto

¹ Alla persona che presenta la domanda d'asilo in un aeroporto svizzero e per la quale non è possibile determinare immediatamente se sono adempiute le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata conformemente all'articolo 21 è rifiutata provvisoriamente l'entrata in Svizzera.

² Nel momento in cui gli rifiuta provvisoriamente l'entrata, l'Ufficio federale assegna al richiedente un luogo di soggiorno presso l'aeroporto per la durata probabile della procedura, ma per 15 giorni al massimo, e gli fornisce un alloggio adeguato.

³ La decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto deve essere notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro 48 ore dal deposito della domanda. Deve essergli prima concesso il diritto di essere sentito; deve essergli inoltre accordata l'opportunità di farsi rappresentare.

Art. 23 Allontanamento preventivo all'aeroporto

¹ Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata all'aeroporto, l'Ufficio federale può rinviare preventivamente il richiedente in uno Stato terzo se la prosecuzione del viaggio è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se:

- a. tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato;
- b. il richiedente vi ha soggiornato in precedenza e vi può ritornare per chiedere protezione;
- c. il richiedente possiede un visto per questo Stato terzo; o
- d. in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.

² L'allontanamento a titolo preventivo è immediatamente eseguibile se l'Ufficio federale non dispone altrimenti.

³ Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata e il richiedente non può essere rinvio in uno Stato terzo, può essere ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento verso il Paese d'origine o di provenienza, sempreché l'Ufficio federale e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ritengano di comune accordo che egli non rischi manifestamente di subirvi persecuzioni di sorta.

⁴ La decisione di cui ai capoversi 1 o 3 deve essere notificata entro 15 giorni dal deposito della domanda. Se la procedura dura più a lungo, l'Ufficio federale autorizza l'entrata in Svizzera. Se il richiedente è respinto, può essere trattenuto all'aeroporto solo fino al prossimo volo regolare a destinazione del suo Paese d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, tuttavia al massimo sette giorni. È fatto salvo l'articolo 112.

Art. 24 Intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale

¹ Se intercettano nei pressi della frontiera una persona che entra illegalmente in Svizzera e intende domandare asilo, gli organi cantonali di polizia le indicano dove può presentare domanda d'asilo e la consegnano alle autorità competenti dello Stato limitrofo.

² Tale persona è inviata a un centro di registrazione se la consegna allo Stato limitrofo non è possibile oppure se si debba presumere ch'essa vi sarebbe esposta a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciata di trattamento inumano.

Sezione 3: Procedura di prima istanza**Art. 25** Autorità competente

L'Ufficio federale decide della concessione o del rifiuto dell'asilo, nonché dell'eventuale allontanamento dalla Svizzera.

Art. 26 Centri di registrazione

¹ La Confederazione istituisce centri di registrazione la cui gestione è affidata all'Ufficio federale.

² Il centro di registrazione rileva le generalità del richiedente e di norma lo fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può interrogarlo sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi che l'hanno indotto a lasciare il suo Paese.

³ Il Dipartimento emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un funzionamento ordinato.

Art. 27 Ripartizione fra i Cantoni

¹ I Cantoni s'intendono circa la ripartizione dei richiedenti.

² Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un'ordinanza i criteri di ripartizione.

³ L'Ufficio federale ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d'attribuzione).¹⁵ Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.

⁴ Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda d'asilo presso i centri di registrazione (art. 32–34). Questa norma non si applica segnatamente se:

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857).

- a. non è stata pronunciata una decisione su ricorso entro un termine adeguato dalla presentazione della domanda d'asilo;
- b. il richiedente è perseguito penalmente o è stato condannato per aver commesso in Svizzera un crimine o un delitto; oppure
- c. l'esecuzione dell'allontanamento è imminente.¹⁶

Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio

¹ L'Ufficio federale o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.

² Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo.

Art. 29 Audizione sui motivi d'asilo

¹ L'autorità cantonale procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo entro un termine di 20 giorni feriali a contare dalla decisione d'attribuzione dell'Ufficio federale. Se necessario, fa capo a un interprete.

² Il richiedente può farsi accompagnare da un rappresentante e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l'asilo.

³ L'audizione è consegnata in un verbale. Questo deve essere firmato dai partecipanti, ad eccezione dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso.

⁴ L'Ufficio federale può sentire direttamente il richiedente qualora la procedura ne risulti notevolmente accelerata. I capoversi 1–3 si applicano per analogia.

Art. 30 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso

¹ Le istituzioni di soccorso autorizzate inviano un rappresentante all'audizione ai sensi dell'articolo 29, a meno che il richiedente non vi si opponga.

² Il Consiglio federale definisce le condizioni d'autorizzazione delle istituzioni di soccorso. L'autorizzazione è di competenza del Dipartimento. Le istituzioni di soccorso s'incaricano di coordinare la partecipazione all'audizione.

³ Le autorità comunicano per tempo alle istituzioni di soccorso le date delle audizioni. Se il rappresentante dell'istituzione di soccorso non dà seguito all'invito, le audizioni esplicano comunque pieno effetto giuridico.

⁴ Il rappresentante dell'istituzione di soccorso assiste all'audizione, ma non ha qualità di parte. Apponendo la propria firma, conferma nel verbale la propria partecipazione all'audizione e ha l'obbligo di rispettare il segreto nei confronti di terzi. Può chiedere che siano poste domande volte a chiarire i fatti, suggerire che si proceda ad altri chiarimenti e formulare obiezioni a proposito del verbale.

¹⁶ Introdotta dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento può decidere che i funzionari cantonali preparino, sotto la direzione dell'Ufficio federale e a sua destinazione, decisioni ai sensi degli articoli 32–35 e 38–40.

Art. 32 Motivi di non entrata nel merito

¹ Non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 18.

² Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente:

- a.¹⁷ non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
- b. inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;
- c. si rende colpevole di un'altra violazione grave del suo dovere di collaborare;
- d. può recarsi in un Paese in cui è già pendente una procedura d'asilo o che in virtù di un trattato è competente ad attuare la procedura d'asilo e d'allontanamento e non lo costringe a recarsi in un Paese in cui sarebbe esposto a persecuzioni o a trattamenti inumani;
- e. è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
- f.¹⁸ è stato oggetto di una decisione negativa in materia d'asilo in uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, a meno che dall'audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo sono intervenuti fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

³ Il capoverso 2 lettera a non si applica se:

- a. il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scu-sabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
- b. la qualità di rifugiato è accertata in base all'audizione, nonché in base agli articoli 3 e 7; o

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4745 4767; FF **2002** 6087).

¹⁸ Introdotta dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857).

- c. l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.¹⁹

Art. 33 Non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo di una domanda

¹ Non si entra nel merito della domanda d'asilo di una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera se, con tale domanda, essa mira manifestamente a sottrarsi all'esecuzione imminente di un'espulsione o di un allontanamento.

² Tale scopo è presunto se l'inoltro della domanda precede o segue di poco un arresto, un procedimento penale, l'esecuzione di una pena o l'emanazione di una decisione di allontanamento.

³ Il capoverso 1 non è applicabile se:

- a. l'inoltro della domanda non era possibile o non poteva ragionevolmente essere preteso prima; o
- b. sussistono indizi di persecuzione.

Art. 34 Non entrata nel merito delle domande presentate da richiedenti che non rischiano persecuzioni nello Stato di provenienza

¹ Il Consiglio federale può designare, sulla base di accertamenti propri, gli Stati nei quali non ci sono persecuzioni; riesamina periodicamente le relative decisioni.

² Se il richiedente proviene da uno di questi Paesi, non si entra nel merito della domanda o ricorso, a meno che non risultino indizi di persecuzione.

Art. 35 Non entrata nel merito dopo la revoca della protezione provvisoria

Se la protezione provvisoria è revocata e nessun indizio di persecuzione risulta al momento in cui l'interessato fa uso del diritto d'essere sentito, non si entra nel merito della domanda d'asilo.

Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito

¹ Nei casi di cui agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettere a e f, 33 e 34 ha luogo un'audizione secondo gli articoli 29 e 30. Lo stesso vale per i casi di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera e se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di provenienza.²⁰

² Negli altri casi di cui all'articolo 32, al richiedente è concesso il diritto d'essere sentito.

¹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4745 4767; FF **2002** 6087).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857).

Art. 37²¹ Decisione di non entrata nel merito

Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev'essere presa entro dieci giorni feriali dal deposito della domanda e dev'essere motivata sommariamente

Art. 38 Concessione dell'asilo senza ulteriori chiarimenti

L'asilo è accordato al richiedente in seguito all'audizione e senza procedere a ulteriori chiarimenti se questi può provare o rendere verosimile la qualità di rifugiato e non esiste motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 52–54.

Art. 39 Concessione della protezione provvisoria senza ulteriori chiarimenti

Se dalle informazioni raccolte nel centro di registrazione o dall'audizione sui motivi d'asilo emerge che il richiedente fa manifestamente parte di un gruppo di persone da proteggere ai sensi dell'articolo 66, la protezione gli è accordata senza ulteriori chiarimenti.

Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti

¹ Se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti.

² Di norma la decisione deve essere presa entro 20 giorni feriali dall'audizione; essa dev'essere motivata almeno sommariamente.

Art. 41 Ulteriori chiarimenti

¹ Se la domanda non può essere decisa secondo gli articoli 38–40, l'Ufficio federale procede ad altri chiarimenti. Può domandare informazioni alle rappresentanze svizzere. Può interrogare nuovamente il richiedente o chiedere all'autorità cantonale di porgli domande complete. La procedura è retta dagli articoli 29 e 30.

² Se il richiedente si trova all'estero durante la procedura, l'Ufficio federale accerta i fatti tramite la rappresentanza svizzera competente.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857). Vedi anche le disp. fin. della mod. alla fine del presente testo.

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

Art. 42 Soggiorno e allontanamento preventivo

¹ Chi ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato, fatti salvi il capoverso 3 e l'articolo 45 capoverso 2, a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.²²

² L'Ufficio federale può tuttavia allontanare preventivamente il richiedente dalla Svizzera se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se:

- a. tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato;
- b. il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo; o
- c. in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.

³ L'allontanamento a titolo preventivo è immediatamente eseguibile se l'Ufficio federale non dispone altrimenti.

Art. 43 Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa

¹ Durante i primi tre mesi dopo l'inoltro della domanda d'asilo i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa. Se prima della scadenza del termine è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare per altri tre mesi l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa.

² L'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorché la procedura d'asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d'impugnazione straordinario o di un rimedio di diritto e se l'esecuzione dell'allontanamento è stata sospesa. Se l'Ufficio federale prolunga il termine di partenza nell'ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un'attività lucrativa.

³ Per determinate categorie di persone, il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, può permettere ai Cantoni di prorogare l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa al di là del termine di partenza, ove circostanze particolari lo giustificano.

⁴ I richiedenti autorizzati a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o partecipanti a programmi d'occupazione di pubblica utilità non sottostanno al divieto di lavorare.

²² Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Sezione 5: Allontanamento

Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria

¹ Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia.

² Se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 26 marzo 1931²³ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).

³ a ⁵ 24

Art. 44a²⁵ Statuto giuridico delle persone la cui domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito

Alle persone la cui domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato secondo gli articoli 32–34 e di una decisione di allontanamento definitiva si applicano le disposizioni della LDDS²⁶. È fatto salvo l'articolo 14.

Art. 45 Tenore della decisione d'allontanamento

¹ La decisione d'allontanamento indica:

- a. l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera;
- b. la data entro la quale egli deve avere abbandonato la Svizzera; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;
- c. i mezzi coercitivi in caso d'inadempienza;
- d. se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato;
- e. se del caso, la misura sostitutiva dell'esecuzione;
- f. il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o della misura sostitutiva.

² ...²⁷

²³ RS **142.20**

²⁴ Abrogati dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4745 4767; FF **2002** 6087).

²⁵ Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857). Vedi anche le disp. fin. della mod. alla fine del presente testo.

²⁶ RS **142.20**

²⁷ Abrogato dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857).

Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento.²⁸

^{1bis} Per l'esecuzione dell'allontanamento delle persone che conformemente all'articolo 27 capoverso 4 non sono state attribuite ad alcun Cantone è competente il Cantone indicato nella decisione d'allontanamento in base all'articolo 45 capoverso 1 lettera f. Per designare il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento, si applica per analogia la chiave per la ripartizione dei richiedenti l'asilo fra i Cantoni.²⁹

² Se l'allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda all'Ufficio federale di ordinare l'ammissione provvisoria.

Art. 47 Luogo di soggiorno sconosciuto

Se il richiedente allontanato si sottrae all'esecuzione dell'allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone o l'Ufficio federale possono ordinarne l'iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.

Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni

Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell'esecuzione dell'allontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente per eseguire l'allontanamento o nell'esecuzione diretta dell'allontanamento.

Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati**Sezione 1: Concessione dell'asilo****Art. 49** Principio

L'asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d'esclusione.

Art. 50 Secondo asilo

L'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857).

²⁹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857).

Art. 51 Asilo accordato a famiglie

¹ I coniugi o i partner registrati di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.³⁰

² Altri parenti prossimi di rifugiati che vivono in Svizzera possono essere inclusi nell'asilo accordato alle famiglie, se motivi particolari perorano il ricongiungimento familiare.

³ I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono riconosciuti come rifugiati.

⁴ Se gli aventi diritto di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera.

⁵ ... 31

Art. 52 Ammissione in un Paese terzo

¹ La domanda d'asilo di una persona che si trova in Svizzera è di regola respinta se il richiedente:

- a. prima d'entrare in Svizzera, ha soggiornato per qualche tempo in un Paese terzo dove può ritornare;
- b. può recarsi in un Paese terzo in cui vivono parenti prossimi.

² La domanda d'asilo di una persona che si trova all'estero può essere respinta quando sia ragionevole pretendere che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese.

Art. 53 Indegnità

Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta.

Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga

Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.

Art. 55 Circostanze eccezionali

¹ In periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato nel quale la Svizzera non è coinvolta o in caso di afflusso straordinario, in tempo di pace, di persone in cerca di asilo, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L. del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

³¹ Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745 4767; FF 2002 6087).

² Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Può, derogando alla legge, disciplinare restrittivamente le condizioni per la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati ed emanare speciali disposizioni procedurali. Esso riferisce immediatamente all'Assemblea federale.

³ Se l'accoglimento duraturo di rifugiati supera le possibilità della Svizzera, l'asilo può essere concesso anche solo a titolo temporaneo, fin quando le persone accolte possono recarsi in un altro Paese.

⁴ Se si annuncia un flusso importante di rifugiati verso la Svizzera, il Consiglio federale ricerca una collaborazione internazionale rapida ed efficace in merito alla loro ripartizione.

Sezione 2: Asilo per gruppi di rifugiati

Art. 56 Decisione

¹ L'asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio federale. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al Dipartimento.

² L'Ufficio federale designa i rifugiati che fanno parte di un tale gruppo.

Art. 57 Ripartizione e prima integrazione

¹ La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall'articolo 27.

² Nell'ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.

Sezione 3: Statuto dei rifugiati

Art. 58 Principio

Lo statuto dei rifugiati in Svizzera è retto dalla legislazione sugli stranieri, in quanto non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle della presente legge o della convenzione del 28 luglio 1951³² sullo statuto dei rifugiati.

Art. 59 Effetti

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della presente legge e della convenzione del 28 luglio 1951³³ sullo statuto dei rifugiati.

³² RS 0.142.30

³³ RS 0.142.30

Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza

¹ Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.

² Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi d'espulsione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS³⁴.

Art. 61 Attività lucrativa

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare posto o professione.

Art. 62 Esami per le professioni mediche

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo sono ammesse agli esami federali per le professioni mediche; il Dipartimento federale dell'interno determina le condizioni.

Sezione 4: Fine dell'asilo**Art. 63** Revoca

¹ L'Ufficio federale revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato:

- a. se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali;
- b. per i motivi menzionati nell'articolo 1 sezione C numeri 1–6 della convenzione del 28 luglio 1951³⁵ sullo statuto dei rifugiati.

² L'Ufficio federale revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili.

³ La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.

⁴ La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende al coniuge o al partner registrato né ai figli.³⁶

³⁴ RS 142.20

³⁵ RS 0.142.30

³⁶ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

Art. 64 Termine dell'asilo

¹ L'asilo in Svizzera ha termine se:

- a. il rifugiato ha soggiornato per più di tre anni all'estero;
- b. il rifugiato ha ottenuto asilo in un altro Paese o l'autorizzazione di risiedervi durevolmente;
- c. il rifugiato vi rinuncia;
- d. è stata eseguita l'espulsione amministrativa o giudiziaria.

² In circostanze speciali l'Ufficio federale può prorogare il termine previsto nel capoverso 1 lettera a.

Art. 65 Espulsione

I rifugiati possono essere espulsi soltanto se compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure hanno violato in modo grave l'ordine pubblico. È fatto salvo l'articolo 5.

Capitolo 4:**Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione****Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 66** Decisione di principio del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4.

² Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 67 Misure di politica estera

¹ La protezione provvisoria, le misure e l'assistenza nello Stato d'origine o nello Stato o regione di provenienza delle persone bisognose di protezione devono, per quanto possibile, completarsi reciprocamente.

² La Confederazione collabora con lo Stato d'origine o di provenienza, con altri Paesi d'accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.

Sezione 2: Procedura

Art. 68 Persone bisognose di protezione che si trovano all'estero

¹ L'Ufficio federale definisce più precisamente il gruppo delle persone bisognose di protezione e decide chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia.

² La decisione relativa alla concessione della protezione provvisoria può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.

³ L'articolo 20 si applica per analogia alle domande individuali presentate all'estero.

Art. 69 Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera

¹ Gli articoli 18, 19 e 21–24 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.

² Se non vi è esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell'articolo 3, l'Ufficio federale determina, esperito l'interrogatorio presso il centro di registrazione conformemente all'articolo 26, chi appartiene a un gruppo di persone bisognose di protezione e chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. La concessione della protezione provvisoria non può essere impugnata.

³ Se è accordata la protezione provvisoria, la procedura d'esame di un'eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato è sospesa.

⁴ Se intende rifiutare la protezione provvisoria, l'Ufficio federale prosegue senza indugio la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato o la procedura di allontanamento.

Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato

Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il riconoscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione conformemente all'articolo 69 capoverso 3 la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.

Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie

¹ La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi o ai partner registrati delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:³⁷

- a. chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 73;

³⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

b. la famiglia è stata separata da avvenimenti ai sensi dell'articolo 4 e intende riunirsi in Svizzera, sempre che non si oppongano circostanze particolari.

² La protezione provvisoria è accordata anche ai figli nati in Svizzera.

³ Deve essere autorizzata l'entrata in Svizzera degli aventi diritto che si trovano all'estero.

⁴ Il Consiglio federale disciplina per altri casi le condizioni per il ricongiungimento familiare.

Art. 72 Procedura

Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 1 e 3 del capitolo 2.

Art. 73 Motivi d'esclusione

La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione adempie la fattispecie dell'articolo 53 o ha attentato all'ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente.

Sezione 3: Statuto

Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenza

¹ Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite.

² Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all'abrogazione della protezione provvisoria.

³ Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio.

Art. 75 Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa

¹ Durante i primi tre mesi che seguono l'entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non hanno diritto d'esercitare un'attività lucrativa. Trascorso tale termine, le autorità cantonali le autorizzano a esercitare un'attività lucrativa, sempre che lo permetta la situazione economica e del mercato del lavoro.

² Il Consiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per l'esercizio di un'attività lucrativa.

³ Le autorizzazioni preesistenti sono mantenute.

⁴ Le persone bisognose di protezione, autorizzate a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione di utilità pubblica, non soggiacciono al divieto di lavorare.

Sezione 4: Fine della protezione provvisoria e ritorno

Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento

¹ Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell'abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di persone; esso statuisce con una decisione di portata generale.

² L'Ufficio federale accorda il diritto d'essere sentiti alle persone toccate dalla decisione giusta il capoverso 1.

³ Se l'esercizio del diritto d'essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un'audizione in applicazione degli articoli 29 e 30. Se non risultano indizi di persecuzione, l'Ufficio federale decide secondo l'articolo 35.

⁴ L'Ufficio federale dispone l'allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l'esecuzione dell'allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46–48 della presente legge nonché l'articolo 22a LDDS³⁸.

Art. 77 Ritorno

La Confederazione sostiene gli sforzi internazionali volti a organizzare il ritorno.

Art. 78 Revoca

¹ L'Ufficio federale può revocare la protezione provvisoria se:

- a. è stata ottenuta facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali;
- b. la persona protetta ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette gravemente o ha commesso atti riprensibili;
- c. la persona protetta ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato d'origine o di provenienza, dopo che le è stata accordata la protezione provvisoria;
- d. la persona protetta è titolare di un'autorizzazione di soggiorno regolare, rilasciata da uno Stato terzo nel quale può ritornare.

² La protezione provvisoria non è revocata se la persona protetta si reca nel suo Stato d'origine o di provenienza con l'accordo delle autorità competenti.

³ La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge o al partner registrato né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.³⁹

⁴ Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un'audizione secondo gli articoli 29 e 30.

³⁸ RS 142.20

³⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

Art. 79 Termine della protezione provvisoria

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese, se rinuncia alla protezione provvisoria o se ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LDDS⁴⁰.

Capitolo 5: Assistenza**Sezione 1: Concessione di prestazioni assistenziali e di assegni per figli****Art. 80** Competenza

¹ I Cantoni garantiscono assistenza alle persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. Essi possono delegare l'adempimento di tutto o parte del compito a terzi, segnatamente alle istituzioni di soccorso autorizzate ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

² Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l'assistenza è garantita dalla Confederazione.

Art. 81 Diritto alle prestazioni assistenziali

Le persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono l'assistenza necessaria se nessun terzo è tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale.

Art. 82 Prestazioni assistenziali

¹ La concessione di prestazioni assistenziali è retta dal diritto cantonale.

² Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere quanto possibile in prestazioni in natura.

³ Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale.

Art. 83 Limitazioni delle prestazioni assistenziali

I servizi competenti possono rifiutare, ridurre o sopprimere in tutto o in parte le prestazioni assistenziali se il beneficiario:

- a. le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;
- b. rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l'autorizza a chiedere informazioni;
- c. non comunica modifiche essenziali della propria situazione;

⁴⁰ RS 142.20

- d. manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti;
- e. senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;
- f. utilizza abusivamente le prestazioni assistenziali;
- g. non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni assistenziali.

Art. 84 Assegni per figli

Nel caso di richiedenti i cui figli vivono all'estero, gli assegni sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o è concessa l'ammissione provvisoria in virtù dell'articolo 14a capoversi 3, 4 o 4^{bis} LDDS⁴¹.

Sezione 2: Obbligo di rimborso e di garanzia

Art. 85 Obbligo di rimborso

¹ In quanto ragionevolmente esigibile, le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

² La Confederazione fa valere il diritto al rimborso. Il Dipartimento può delegare tale compito ai Cantoni.

³ Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. La prescrizione è sospesa fintanto che esiste un conto di garanzia secondo l'articolo 86 capoverso 2. Tali crediti non fruttano interesse.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all'obbligo di rimborso. Per stabilire le spese da rimborsare, può basarsi su presunzioni.

Art. 86 Obbligo di garanzia

¹ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a fornire garanzia per il rimborso delle spese di assistenza, di partenza e di esecuzione nonché dei costi della procedura di ricorso.

² La Confederazione istituisce conti di garanzia destinati unicamente a tale scopo. Le spese di gestione sono a carico della persona tenuta a fornire garanzia.

³ Il Consiglio federale stabilisce quale parte di reddito della persona tenuta a fornire garanzia il datore di lavoro deve versare sul conto di garanzia. L'autorità cantonale

⁴¹ RS 142.20

vincola l'autorizzazione provvisoria d'esercitare un'attività lucrativa a un onere corrispondente.

⁴ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito dell'attività lucrativa. Le autorità competenti possono fare accreditare il conto di garanzia di tali valori patrimoniali fino a concorrenza della somma probabile corrispondente alle spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione, nonché ai costi della procedura di ricorso e detrarre le relative spese se:

- a. i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora non possono provare l'origine dei valori patrimoniali; o
- b. tali valori superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

⁵ La Confederazione può affidare a terzi i compiti connessi all'esecuzione dell'obbligo di prestare garanzia.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 87 Restituzione delle somme versate a titolo di garanzia

¹ Su richiesta, le garanzie prestate sono restituite dopo deduzione delle spese computabili quando la persona tenuta a fornire garanzia:

- a. ha comprovatamente o probabilmente lasciato definitivamente la Svizzera;
- b. in quanto richiedente l'asilo o rifugiato, ha ottenuto un permesso di dimora;
- c. in quanto beneficiario della protezione provvisoria, ha ottenuto un permesso di domicilio o risiede in Svizzera da almeno dieci anni.

² Il diritto alla restituzione di un eventuale saldo attivo che non è fatto regolarmente valere entro dieci anni passa alla Confederazione. Se il diritto non ha potuto essere fatto valere per motivi scusabili, la Confederazione può restituire il saldo attivo all'interessato anche dopo dieci anni.

³ La Confederazione può affidare a terzi i compiti d'esecuzione connessi allo scioglimento dei conti di garanzia.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 6: Sussidi federali

Art. 88 Somme forfettarie

¹ Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni, al massimo fino al giorno in cui l'allontanamento dev'essere eseguito o al giorno in cui tali persone ricevono o hanno diritto a un permesso di dimora:

- a. una somma forfettaria per le spese d'assistenza; e
- b. un contributo forfettario per le spese di servizio sociale e amministrazione.

^{1bis} Per le persone di cui all'articolo 44a, i sussidi versati dalla Confederazione ai Cantoni sono retti dall'articolo 14f LDDS^{42, 43}

² Per le persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora in virtù dell'articolo 74 capoverso 2, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria prevista dal capoverso 1 lettera a fino al giorno in cui l'allontanamento dev'essere eseguito o al giorno in cui è accordato il permesso di domicilio o, al più tardi, fino al giorno in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell'articolo 74 capoverso 3.

³ Per i rifugiati, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per le spese d'assistenza, di servizio sociale e d'amministrazione, fino alla concessione del permesso di domicilio o fino al giorno in cui nasce un diritto di domicilio in virtù dell'articolo 60 capoverso 2.

⁴ Il Consiglio federale può ordinare il versamento di somme forfettarie in altri casi ove lo giustificano circostanze particolari; tale è il caso in particolare se si tratta di rifugiati con permesso di domicilio o di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora o di domicilio, a condizione che gli uni e le altre siano anziani o handicappati.

⁵ Le somme forfettarie non sono erogate se la Confederazione versa una somma forfettaria giusta l'articolo 14e capoverso 2 LDDS.

Art. 89 Fissazione di somme forfettarie

¹ Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie definite dall'articolo 88 capoversi 1 lettera a, 2 e 3 sulla base delle spese probabili risultanti da soluzioni economiche.

² Le somme forfettarie possono essere fissate segnatamente in funzione del grado d'indigenza o della durata del soggiorno del beneficiario e secondo i Cantoni.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il rimborso di speciali prestazioni assistenziali che non sono rimborsate con somme forfettarie;
- b. il seguito della procedura.

Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi

¹ La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l'equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di proprietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici.

⁴² RS 142.20

⁴³ Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857). Vedi anche le disp. fin. della mod. alla fine del presente testo.

³ Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della Confederazione può essere computato sulle somme forfetarie.

Art. 91 Altri sussidi

¹ La Confederazione può incoraggiare l'attuazione di programmi d'occupazione e di formazione d'utilità pubblica.

² Può rimborsare ai Cantoni le borse per la formazione e per il perfezionamento professionali.

³ Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

⁴ Può versare sussidi per favorire l'integrazione sociale, professionale e culturale dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora; di regola, tali contributi sono versati soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano adeguatamente alla copertura dei costi.

⁵ Può versare ai Cantoni un sussidio per il pagamento dei premi per le casse malati.

⁶ La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31.

⁷ Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali.

⁸ Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

Art. 92 Spese d'entrata e partenza

¹ La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall'entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione.

² Se tali persone sono indigenti, essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l'asilo, delle persone la cui domanda d'asilo è stata respinta o che l'hanno ritirata e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria.

³ Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l'organizzazione della partenza.

⁴ Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfetarie.

Art. 93 Aiuto al ritorno e reintegrazione

¹ La Confederazione presta un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:

- a. finanziamento integrale o parziale di progetti, in Svizzera, per il mantenimento della capacità al ritorno;

- b. finanziamento integrale o parziale di progetti nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione;
- c. in casi particolari, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o per assicurare l'assistenza sanitaria nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

² Ai fini dell'aiuto al ritorno e della reintegrazione, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.

³ Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

Art. 94 Sussidi a istituzioni di soccorso

¹ La Confederazione può versare sussidi per le spese amministrative a un'organizzazione mantello delle istituzioni di soccorso autorizzate.

² Le istituzioni di soccorso autorizzate ricevono un indennizzo forfettario per la partecipazione all'audizione di cui all'articolo 30.

³ Il Consiglio federale fissa l'ammontare dei sussidi giusta il capoverso 1 e le somme forfettarie giusta il capoverso 2.

Art. 95 Vigilanza

¹ La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto sulle sovvenzioni e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Essa può affidare tali compiti a terzi.

² I destinatari di sussidi federali devono, su richiesta, mettere a disposizione degli organi incaricati della vigilanza finanziaria i documenti e giustificativi contabili necessari, fornire le informazioni occorrenti nonché permettere l'accesso ai luoghi. Le violazioni di tale obbligo sono punite giusta l'articolo 40 della legge federale del 5 ottobre 1990⁴⁴ sugli aiuti finanziari e le indennità.

³ Il Controllo federale delle finanze vigila sulle questioni finanziarie legate all'asilo conformemente alla legge federale del 28 giugno 1967⁴⁵ sul Controllo delle finanze. Esso può effettuare sopralluoghi.

Capitolo 7: Trattamento di dati personali

Art. 96 Trattamento di dati personali

Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, l'Ufficio federale, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di parti-

⁴⁴ RS 616.1

⁴⁵ RS 614.0

colare protezione o profili della personalità conformemente all'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992⁴⁶ sulla protezione dei dati.

Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine
o di provenienza

¹ È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi a una domanda d'asilo.⁴⁷

² L'autorità competente per l'organizzazione della partenza può, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione d'allontanamento, prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato.⁴⁸

³ In vista dell'esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti:

- a. cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità, cognomi e nomi dei genitori, ultimo indirizzo conosciuto nello Stato d'origine o di provenienza;
- b. se del caso impronte digitali e fotografie;
- c. indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione sia nell'interesse della persona interessata.

Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni
internazionali

¹ In vista dell'esecuzione della presente legge, l'Ufficio federale e le autorità di ricorso sono autorizzati a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito, sempre che lo Stato o l'organizzazione internazionale in questione garantisca una protezione equivalente dei dati trasmessi.

² Possono essere comunicati i dati seguenti:

- a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità) della persona interessata e, se necessario, dei congiunti;
- b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
- c. altri dati necessari per accertare l'identità di una persona;
- d. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

⁴⁶ RS 235.1

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745 4767; FF 2002 6087).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745 4767; FF 2002 6087).

- e. indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;
- f. indicazione sull'eventuale deposito di una domanda d'asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore della decisione presa).

Art. 99 Esame dattiloscopico

¹ Sono prese impronte digitali e fotografie di ogni richiedente l'asilo e persona bisognosa di protezione. Il Consiglio federale definisce le eccezioni.

² Le impronte digitali e le fotografie sono registrate in una banca dati senza le corrispondenti generalità.

³ Il Dipartimento confronta tutte le nuove impronte digitali con quelle della banca dati dell'Ufficio federale e quelle della banca dati dell'Ufficio federale di polizia.

⁴ Se vi è concordanza tra le impronte digitali registrate dall'Ufficio federale e quelle dell'Ufficio federale di polizia, il Dipartimento ne informa entrambi nonché le autorità cantonali di polizia interessate, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso e numero di riferimento). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre in forma cifrata la data, il luogo e il motivo della registrazione delle impronte digitali.

⁵ L'Ufficio federale utilizza queste indicazioni per:

- a. verificare l'identità della persona interessata;
- b. verificare se la persona interessata ha già domandato asilo;
- c. verificare se esistono dati che confermano o contraddicono le dichiarazioni della persona interessata;
- d. verificare se esistono dati che indicano che la persona interessata non è degna di ottenere asilo;
- e. facilitare l'assistenza amministrativa alle autorità di polizia.

⁶ I dati personali comunicati secondo il capoverso 4 non possono essere resi noti all'estero senza il consenso del titolare della collezione di dati. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992⁴⁹ sulla protezione dei dati.

⁷ I dati sono distrutti:

- a. se l'asilo è accordato;
- b. dieci anni al più tardi dopo il rifiuto, il ritiro o lo stralcio passati in giudicato di una domanda d'asilo o dopo una decisione di non entrata nel merito;
- c. per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera.

Art. 100⁵⁰ Sistema d'informazione

¹ Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d'informazione per la registrazione dei ricorsi, il controllo delle pratiche e l'allestimento di statistiche.

² Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura necessaria all'adempimento del compito legale.

Art. 101⁵¹ Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L'Ufficio federale, in collaborazione con le autorità di ricorso della Confederazione e con le competenti autorità cantonali, può gestire un sistema informatizzato di fascicoli personali e di documentazione.

Art. 102 Sistema di informazione e di documentazione

¹ L'Ufficio federale gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti dell'Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità.⁵²

² Soltanto i collaboratori dell'Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione e profili della personalità.⁵³

³ L'accesso mediante procedura di richiamo alle banche dati che contengono soprattutto informazioni tecniche provenienti da fonti pubbliche può essere accordato dietro richiesta a utenti esterni.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l'accesso al sistema e la protezione dei dati personali che vi sono registrati.

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'art. 18 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS **142.51**).

⁵¹ Nuovo testo giusta l'art. 18 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS **142.51**).

⁵² Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

Capitolo 8: Protezione giuridica

Sezione 1: Procedura di ricorso a livello cantonale

Art. 103

¹ I Cantoni prevedono almeno un'istanza di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali prese sulla base della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

² Il ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale, a meno che la presente legge non disponga altrimenti.

Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale

Art. 104⁵⁴

Art. 105⁵⁵ Ricorso al Tribunale amministrativo federale

¹ Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005⁵⁶ sul Tribunale amministrativo federale. Quest'ultimo pronuncia definitivamente.

² Il Cantone ha diritto di ricorrere se l'Ufficio federale non ha dato seguito a una domanda ai sensi dell'articolo 44 capoverso 5.

Art. 106 Motivi di ricorso

¹ Il ricorrente può far valere:

- a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
- c. l'inadeguatezza.

² Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.⁵⁷

⁵⁴ Abrogato dal n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁵⁶ RS 173.32

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 107 Decisioni incidentali impugnabili

¹ Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1–3 e 18–48 della presente legge nonché dell’articolo 22a LDDS⁵⁸ possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell’articolo 27 capoverso 3.

² Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono causare un pregiudizio irreparabile:

- a. le misure cautelari;
- b. le decisioni con le quali si sospende la procedura, salvo quelle secondo l’articolo 69 capoverso 3.

³ Si possono anche impugnare con ricorso distinto le decisioni relative al rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera e all’assegnazione di un luogo di soggiorno presso l’aeroporto (art. 22 cpv. 1 e 2).

Art. 108 Esame della decisione relativa al rifiuto dell’entrata in Svizzera e dell’assegnazione di un luogo di soggiorno presso aeroporti

¹ Il ricorso contro la decisione relativa al rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera e all’assegnazione di un luogo di soggiorno presso l’aeroporto (art. 22 cpv. 1 e 2) deve essere presentato prima della notifica della decisione di allontanamento di cui all’articolo 23 capoversi 1 e 3.

² Il Tribunale amministrativo federale pronuncia sul ricorso, generalmente in base agli atti, entro 48 ore.⁵⁹

Art. 108a⁶⁰ Termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito

Il termine di ricorso contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 è di cinque giorni feriali.

Art. 109⁶¹ Termine di disbrigo delle decisioni di non entrata nel merito

¹ Il Tribunale amministrativo federale pronuncia di norma entro il termine di sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35 e 40 capoverso 1.

² In caso di rinuncia allo scambio di scritti e se non sono necessari ulteriori atti procedurali, il Tribunale amministrativo federale decide entro il termine di cinque giorni feriali sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–34.

⁵⁸ RS 142.20

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁶⁰ Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 110 Termini di procedura

¹ Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; per i ricorsi contro decisioni di cui agli articoli 32–34, di tre giorni.⁶²

² Il termine per produrre le prove è di sette giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano in Svizzera e di 30 giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano all'estero. Le perizie devono essere fornite entro 30 giorni.

³ Un ulteriore termine può essere accordato se il ricorrente o il suo rappresentante, segnatamente per ragioni di salute o infortunio, sono impediti d'agire entro il termine fissato.

⁴ Per le procedure di cui all'articolo 108 i termini sono di 24 ore.

Art. 111 Procedura semplificata

¹ Nel caso di ricorsi manifestamente infondati, dei ricorsi di cui all'articolo 108 e di ricorsi contro decisioni secondo l'articolo 23, si può rinunciare allo scambio di scritti.⁶³

² I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:

- a. stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto;
- b. non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili;
- c. decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera all'aeroporto e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto.

³ La decisione su ricorso è motivata sommariamente.

Art. 112 Effetto sospensivo ed esecuzione immediata

¹ Se è stata ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo gli articoli 23 capoverso 2 o 42 capoverso 3, lo straniero può, entro 24 ore, presentare al Tribunale amministrativo federale un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo. Lo straniero dev'essere informato dei suoi diritti.⁶⁴

² Il Tribunale amministrativo federale decide entro 48 ore in merito all'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo.⁶⁵

³ Fino alla decisione sull'istanza, il ricorrente può essere tenuto in stato di fermo dall'autorità competente, ma non oltre le 72 ore.

⁴ L'uso di rimedi di diritto o di mezzi d'impugnazione straordinari non sospende l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.

⁶² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Capitolo 9: Collaborazione internazionale e commissione consultiva

Art. 113 Collaborazione internazionale

La Confederazione partecipa all'armonizzazione a livello internazionale della politica europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati all'estero. Essa sostiene l'attività delle istituzioni internazionali di soccorso. Collabora segnatamente con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art 114 Commissione consultiva

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva per le questioni dei rifugiati.

Capitolo 10:⁶⁶ Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2

Art. 115 Delitti

È punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale⁶⁷ commina una pena più grave, chiunque:

- a. ottiene abusivamente un vantaggio pecuniario per sé o altri, sulla base della presente legge, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;
- b. si sottrae totalmente o in parte all'obbligo di fornire garanzia conformemente all'articolo 86, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;
- c. in qualità di datore di lavoro, deduce garanzie dal salario di un impiegato non usandole per lo scopo previsto.

Art. 116 Contravvenzioni

È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 115, chiunque:

- a. viola l'obbligo d'informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un'informazione;
- b. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o lo rende impossibile in qualsiasi altro modo.

⁶⁶ A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

⁶⁷ RS 311.0

Art. 117 Delitti e contravvenzioni commessi in un'azienda

Delitti e contravvenzioni commessi nella gestione di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale o nella gestione di un ente o di uno stabilimento di diritto pubblico sono retti dagli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁶⁸ sul diritto penale amministrativo.

Art. 118 Perseguimento penale

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Capitolo 11: Disposizioni finali**Art. 119** Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 120 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. la legge sull'asilo del 5 ottobre 1979⁶⁹;
- b. il decreto federale del 16 dicembre 1994⁷⁰ concernente provvedimenti di risparmio nel settore dell'asilo e degli stranieri.

Art. 121 Disposizioni transitorie

¹ Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

² Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto.

³ La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il Dipartimento restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2.

⁴ Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 LDDS⁷¹ sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3.

⁶⁸ RS 313.0

⁶⁹ [RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv. 1, 1994 1634 n. I 8.1 2876, 1995 146 n. II 1126 n. II 14356, 1997 2373 2394, 1998 1582]

⁷⁰ [RU 1994 2876]

⁷¹ RS 142.20

⁵ Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 122 Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 1998⁷² concernente misure urgenti nel settore dell'asilo e degli stranieri

Se il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell'asilo e degli stranieri viene impugnato con referendum e respinto in votazione popolare, le seguenti disposizioni decadono:

- a. articolo 8 capoverso 4 (obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi);
- b. articolo 32 capoverso 2 lettera a (non entrata nel merito in caso di mancata consegna di documenti di viaggio o d'identità);
- c. articolo 33 (non entrata nel merito in caso di deposito ulteriore abusivo di una domanda d'asilo);
- d. articolo 32 capoverso 2 lettera b (non entrata nel merito in caso di inganno sull'identità);

in questo caso il testo dell'articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione conforme al numero I del decreto federale del 22 giugno 1990⁷³ concernente la procedura d'asilo sostituisce la disposizione prevista dall'articolo 32 capoverso 2 lettera b; e

- e. articolo 45 capoverso 2 (esecuzione immediata in caso di decisione di non entrata nel merito);

in questo caso il testo dell'articolo 17a capoverso 2 nella versione conforme al numero II della legge federale del 18 marzo 1994⁷⁴ concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sostituisce l'articolo 45 capoverso 2, previo adeguamento dei rinvii agli articoli ivi citati.

Art. 123 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1999⁷⁵

⁷² RU 1998 1582 n. III. Questo articolo è senza oggetto a causa dell'accettazione di questo DF nella votazione popolare del 13 giu. 1999.

⁷³ RU 1990 938

⁷⁴ RU 1995 146 151

⁷⁵ DCF dell'11 agosto 1999 (RU 1999 2297; FF 1996 II 1).

Disposizioni finali della modifica del 19 dicembre 2003⁷⁶

¹ Per le domande d'asilo presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall'ex articolo 37.

² Per le decisioni di prima istanza di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 emanate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di ricorso è retto dall'articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 1968⁷⁷ sulla procedura amministrativa.

³ Per i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 presentati prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall'ex articolo 109.

⁴ Gli articoli 44a e 88 capoverso 1^{bis} si applicano anche alle decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge. I Cantoni che fino all'entrata in vigore della presente modifica di legge sono stati assistiti dall'Ufficio federale dei rifugiati nell'esecuzione dell'allontanamento ricevono nondimeno l'assistenza secondo l'articolo 88 capoverso 1 al massimo per nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005⁷⁸

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica è applicabile il nuovo diritto.

² Se prima dell'entrata in vigore della presente modifica sorge un motivo per l'allestimento del conteggio finale secondo l'articolo 87 della legge nella versione del 26 giugno 1998⁷⁹, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio; stabilisce l'entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali nei confronti delle persone che esercitavano un'attività lucrativa prima dell'entrata in vigore della presente modifica e per le quali, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, non è sorto un motivo di conteggio intermedio o finale a tenore del capoverso 2.

⁴ Riguardo alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione in materia d'asilo o d'allontanamento passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tali persone non abbiano ancora lasciato la Svizzera.

⁷⁶ RU **2004** 1633; FF **2003** 4857.

⁷⁷ RS **172.021**

⁷⁸ RU **2006** 4745; FF **2002** 6087. Solo il cpv. 1 è in vigore dal 1° gen. 2007.

⁷⁹ RU **1999** 2262

*Allegato***Modifica del diritto in vigore****1. La legge federale del 26 marzo 1931⁸⁰ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:***Art. 14a cpv. 2–6*2 a ^{4bis} ...⁵ *Abrogato*

6 ...

*Art. 14b cpv. 2^{bis}–4*2^{bis} ...³ *Abrogato*

4 ...

Art. 14c

...

Art. 20 cpv. 1 lett. b

...

2. La legge federale del 24 giugno 1977⁸¹ sull'assistenza è modificata come segue:*Art. 1 cpv. 3*

...

⁸⁰ RS 142.20. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

⁸¹ RS 851.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

3. Il decreto federale del 27 aprile 1972⁸² che approva la convenzione sullo statuto degli apolidi è modificato come segue:

Articolo unico cpv. 3

...

⁸² RS 855.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

